

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Nella serata di sabato è stata pubblicata dall'Inps la tanto attesa [circolare 73](#) in materia di bonus dei 200 euro ed il [messaggio 2559](#) con il fac-simile di autodichiarazione per il lavoratore.

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, (data di entrata in vigore 18 maggio 2022), prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un'indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.

Di seguito verranno fornite le specifiche indicazioni per la spettanza o meno dell'indennità dei 200 euro.

LAVORATORI DIPENDENTI

L'articolo 31 del citato decreto prevede che, **per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione di luglio 2022**, sia riconosciuta, **previa presentazione di una dichiarazione da parte del lavoratore**, una somma a titolo di **indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti** di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, abbiano beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.

L'indennità deve essere **erogata**, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, **con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto)**, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

L'indennità, verificati i requisiti di cui si tratterà nel paragrafo successivo, viene riconosciuta dal datore ai lavoratori:

- A tempo indeterminato
- A tempo determinato
- Apprendisti
- Stagionali
- Intermittenti (a chiamata)
- Dello sport e dello spettacolo

purché **in forza nel mese di luglio 2022**.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta **previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18"**, ossia di:

- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Si tratta in sostanza delle categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare a luglio l'indennità una tantum, ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall'articolo 31).

Il lavoratore, come da espressa previsione legislativa, per poter avere diritto all'indennità una tantum, deve inoltre essere stato **destinatario dello sgravio dello 0,8% relativo ai contributi previdenziali**, previsto dalla L. 234/2021. Nello specifico, la stessa prevedeva che tale esonero spettasse solamente ai lavoratori che avessero avuto almeno in un mese, a partire da gennaio 2022, una retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore a 2.692 euro.

La fruizione di tale esonero, potrà essere **visibile nelle buste paga di maggio da noi prodotte** alla voce "L. 234/2021 mens." oppure "Arr.L.234/2021 Mens." come da esempio sottostante (fig. 1).

Per i lavoratori assunti da poco, per i quali il nostro studio non abbia ancora prodotto alcuna busta paga, si consiglia di chiedere informazioni al vecchio datore di lavoro al fine di sapere se è stato destinatario dell'esonero in una delle mensilità arretrate.

L'effettiva fruizione dell'esonero non è fondamentale, è necessario esserne stato anche solo potenziale beneficiario, ovvero aver avuto almeno in un mese una retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore a 2.692 euro.

DESCRIZIONE	VALORE	ALTRA
CONTRIBUTI		
INPS - CONTRIBUTI	1.902,13	
INPS - CONTRIBUTI	1.902,13	174,79
INPS - CONTRIBUTI	154,68	
INPS - CONTRIBUTI	2,40	
INPS - CONTRIBUTI	1.902,13	2,00
INPS - CONTRIBUTI	75,10	
INPS - CONTRIBUTI	174,68	
INPS - CONTRIBUTI	2.000,00	65,00
INPS - CONTRIBUTI	2.000,00	65,00
INPS - CONTRIBUTI	96,34	
INPS - CONTRIBUTI	1.902,13	
INPS - CONTRIBUTI	2.000,00	
INPS - CONTRIBUTI	425,74	
INPS - CONTRIBUTI	27.900,00	
INPS - CONTRIBUTI	181,45	
INPS - CONTRIBUTI	244,29	
TOTALE CONTRIBUTI	422,08	1.274,52
CONTRIBUTI		1.559,00

(Fig. 1 - esempio)

L. 234/2021 mens.		1.902,00	15,22
Arr. L.234/2021 Mens		7.652,00	61,21

L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti **una sola volta**, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

L'articolo 32 comma 11, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile (CO.CO.CO).

L'indennità è riconosciuta a coloro che abbiano un **rapporto di collaborazione in essere al 18/05/2022**, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps dalla medesima data, e a condizione che possano fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

Ad oggi, si ritiene che gli amministratori (ed anche i consiglieri di amministrazione), non possano beneficiare dell'indennità una tantum.

Per i co.co.co l'indennità è erogata dall'Inps dietro **presentazione di apposita domanda telematica**.

PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

Come anticipato, il comma 1 dell'articolo 32 prevede che l'indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti "residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione sia diretta che ai superstiti o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro".

Per questi soggetti, **l'Inps provvederà in automatico al pagamento dell'indennità con la mensilità di luglio**.

Ove il soggetto, invece, riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può **rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta** da

inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Istituto per l'erogazione delle prestazioni.

ALTRI SOGGETTI

L'articolo 32, comma 9, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 siano titolari delle **indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL**. L'unica condizione di accesso all'indennità una tantum è, pertanto, la titolarità nel **mease di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione** (NASpl e DIS-COLL).

Il comma 10 dell'articolo 32 prevede invece il riconoscimento da parte dell'INPS di un'indennità una tantum pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscano **l'indennità di disoccupazione agricola** di competenza del 2021.

Al comma 12, si prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori che abbiano beneficiato di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 (soggetti che hanno richiesto per via telematica **l'indennità covid**).

In tutti questi casi, non occorre fare domanda ma **l'accredito è automatico**.

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO, INTERMITTENTI, SETTORE SPORT E SPETTACOLO.

Anche per questi lavoratori dipendenti l'indennità è **erogata di norma dal datore di lavoro** secondo le modalità ed i requisiti classici previsti per i lavoratori dipendenti (si veda parte iniziale).

In via assolutamente residuale, a domanda telematica fatta all'Inps, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, qualora abbiano cumulato nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra (o 50 contributi giornalieri per sport e spettacolo). Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del C.C., l'indennità è riconosciuta a **domanda telematica** del lavoratore fatta all'Inps, qualora sia stato titolare di un rapporto di prestazione occasionale nel 2021 con versamento di almeno un contributo mensile alla Gestione Separata (quindi solo al superamento dei 5.000 euro).

LAVORATORI DOMESTICI

Hanno diritto all'indennità i lavoratori domestici che abbiano in essere **uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022** e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32.

L'indennità è erogata dall'INPS a seguito di **domanda da parte dei lavoratori**.

REDDITO DI CITTADINANZA

L'INPS procederà al riconoscimento dell'indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda.

DOMANDA TELEMATICA (NON PER I DIPENDENTI)

Per coloro che devono necessariamente presentare domanda all'Inps per ottenere l'indennità, la richiesta può essere presentata dai lavoratori interessati **a partire dal 20 giugno 2022** fino al 31 ottobre 2022 (30 settembre per i domestici) accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente sezione.

Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale *web*, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

PAGAMENTI

- Per i lavoratori dipendenti, il pagamento avverrà con la retribuzione di competenza di luglio (anche se erogata in agosto).
- Per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione sia diretta che ai superstiti o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022;
- per i lavoratori domestici il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpl e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022,
- per le altre categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022.

* * *

N.B: SI RAMMENTA CHE L'INDENNITA' SPETTA A CIASCUNA PERSONA FISICA UNA VOLTA SOLTANTO, ANCHE QUALORA RAPPORTI DI DIVERSA NATURA IN CONTEMPORANEA NE LEGITTIMINO LA PERCEZIONE!

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Chiediamo gentilmente ai datori di lavoro di contattarci direttamente o tramite chi si occupa normalmente dei rapporti con lo Studio (come è sempre stato), poiché non siamo in grado di gestire la mole di chiamate se ogni singolo dipendente di ogni azienda ci contatta personalmente.

Per ulteriori informazioni nel dettaglio, vi invitiamo a visionare [circolare 73](#) dell'Inps del 24/06/2022 [cliccando qui](#).

.....

L'inps ha appena provveduto a rilasciare anche un FAC-SIMILE di autocertificazione destinata ai lavoratori dipendenti.

Può essere utilizzata indifferentemente quella creata da noi (si veda circolare del 22/06/2022, oppure quella dell'Inps che si allega di seguito).

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a il..... a prov..... CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022, presso
_____, codice fiscale
(p.IVA) _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022

DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data

Firma.....